

Art. 4.4 Modifiche

Qualora le competenti Autorità apportino modifiche o integrazioni alla disciplina prevista dal presente articolo, in particolare in materia di import, disaccoppiamento, bilanciamento e trasporto dell'Energia Elettrica e di import, trasporto, bilanciamento e stoccaggio del Gas Naturale, anche attraverso l'introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla data di stipula del contratto, il Cliente accetta che i corrispettivi verranno posti a carico del Cliente con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti.

Art. 5 Variazione dei corrispettivi - Deposito cauzionale

Art. 5.1 Variazione dei corrispettivi

Ferme le ipotesi di automatico adeguamento previste per i contratti con corrispettivo indicizzato, durante la vigenza del Contratto le condizioni economiche della Fornitura potranno essere variare a iniziativa del Fornitore in conformità alla procedura descritta nell'art. 11.

Nel caso in cui il prezzo della Fornitura sia convenuto con corrispettivo indicizzato, gli indici saranno definiti come segue:

Fornitura Energia elettrica: PUN è il prezzo di acquisto dell'energia elettrica nella Borsa Elettrica (www.mercatoelettrico.org) nel mese di fatturazione di competenza, rilevato ora per ora. Per i clienti non trattati con profilo orario dal fornitore, saranno addebitati al cliente i costi di modulazione così definiti in via forfettaria: per fatturazioni monararie 3,2 €/MWh, per fatturazioni in modalità peak/off-peak 2,1 €/MWh, per fatturazioni in modalità F1/F2/F3 1,4 €/MWh. Inoltre il valore del parametro PUN potrà assumere valori non inferiori a 0,0600 €/kWh per il monorario, a 0,0650 €/kWh per F12 e a 0,0550 €/kWh per F3 (cd. "floor").

Fornitura Gas naturale: PSV è il prezzo di acquisto del gas sui mercati all'ingrosso, PSVDA(m) (PSV Day Ahead) pari alla media aritmetica dei prezzi giornalieri, come pubblicati sotto "European Gas Spot Market Report" da ICIS Heren il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di somministrazione, uguale alla media aritmetica dei prezzi Ask in Eur/MWh del prezzo del gas (European Gas Day Ahead) e al PSV nel mese di fatturazione rilevato. In caso di week-end dove il riferimento dei prezzi Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend" e in caso di Bank Holiday (in London) dove il riferimento dei prezzi Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend", (qualora cessi la pubblicazione dei citati parametri di riferimento, il Cliente accetta che vengano individuati dal Fornitore criteri alternativi equivalenti). Se nessun prezzo sarà pubblicato per un determinato giorno, il prezzo utilizzato sarà quello utilizzato per il giorno immediatamente precedente. PSVDA(m) espresso in €/MWh è convertito in €/cent/mc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,05833.

Per i clienti non trattati con profilo giornaliero dal fornitore, saranno addebitati al cliente i costi di modulazione così definiti in via forfettaria: 0,01 €/Smc. Inoltre il valore del parametro PSV potrà assumere valori non inferiori a 0,22 €/Smc (cd. "floor"). Nel caso in cui il prezzo della Fornitura sia convenuto a termine e il Fornitore non comunichi nei tempi di cui sopra alcuna variazione dei corrispettivi per il periodo successivo alla scadenza di tale termine, sarà applicato un corrispettivo, rispettivamente per l'energia elettrica e il gas naturale, definito dalle seguenti formule di prezzo:

Fornitura Energia elettrica: il prezzo di «Istino» indicato all'atto della sottoscrizione nelle CTE - Energia Elettrica sarà adeguato al seguente $P_m(f) = P_m(f) + 0,08 \text{ €/kWh}$, dove: $P_m(f)$ è il prezzo di Fornitura al giorno di riferimento. Da applicarsi ai riferimenti alle fasce orarie di fatturazione del Cliente (fo per le utenze monorarie o per fasce ex Del. AEEG 181/06) secondo le modalità di aggregazione specificate dalle CTE; PUN (fi) è il PUN nel mese di fatturazione rilevato, rispettivamente alle fasce orarie di fatturazione sopraindicata.

Fornitura Gas naturale: il prezzo di «Istino» indicato all'atto della sottoscrizione nelle CTE - Gas Naturale sarà adeguato al seguente: $P_m \text{ (PSV)} + 0,50 \text{ €/Smc}$, dove: P_m è il prezzo di Fornitura al giorno di riferimento. Da applicarsi ai riferimenti alle fasce orarie di fatturazione del Cliente se nel caso di offerta con «Carica» (cfr. art. 6.6) gli sconti riconosciuti al Cliente nelle CTE sono confermati anche in caso di applicazione dei prezzi di «Istino» disciplinati nel presente articolo oltre il termine di validità dei prezzi di Fornitura previsti nelle CTE.

Art. 5.2 Deposito cauzionale

Qualora il pagamento delle fatture non avvenga mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA, il Cliente è tenuto a versare, a titolo di idonea garanzia sulla prima fattura utile, un deposito cauzionale in misura pari a quanto previsto dal TIV e dal TING. Qualora nel corso dell'erogazione del servizio tale importo fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.

Il deposito cauzionale sarà restituito ove venga attivata o riattivata la domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA o, al termine del rapporto, nella fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a copertura di eventuali insoluti, maggiorato del 10% di interessi di legge.

Art. 6 Fatturazioni, modalità e periodicità - Rilevazione dei consumi - Irregolare funzionamento del gruppo di misura e ricostruzione consumi - Termini e modalità di pagamento. Interessi di mora - Sospensione della Fornitura per morosità del Cliente e Risoluzione del Contratto - Modalità di fatturazione attraverso la scelta della «Carica»

Art. 6.1 Fatturazioni, modalità e periodicità
Salvo quanto diversamente previsto nelle CTE, ed in deroga all'art. 4 del TIF, la fatturazione avverrà con la periodicità indicata nel presente articolo.

La fatturazione dei corrispettivi dovuti per le forniture di Energia Elettrica avrà periodicità almeno bimestrale. La fatturazione dei corrispettivi dovuti per le forniture di Gas Naturale avverrà con periodicità almeno bimestrale.

Si sensi della del. 501/14/R/Com AEEGSI, per ogni fatturazione verrà emessa una bolletta sintetica e il Fornitore mette a disposizione del Cliente gli elementi di dettaglio nell'area riservata ai clienti sul sito www.wekiwi.it e il riferimento alla composizione della fatturazione, il Fornitore pubblica sul sito www.wekiwi.it una guida alla lettura e il relativo glossario. Qualora la Fornitura al Cliente sia congiunta il Fornitore si riserva di fatturare i corrispettivi mediante un'unica fattura con la periodicità mensile.

Il Fornitore si riserva la facoltà di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente € 20,00; tali importi saranno sommati (o detratti qualora a credito del Cliente) agli importi della successiva fattura.

Il Cliente potrà in alternativa al formato cartaceo, richiedere che la fattura venga inviata in formato elettronico via e-mail.

Avranno efficacia formale le fatture inviate in formato cartaceo a mezzo posta o in formato elettronico via e-mail all'indirizzo fornito dal Cliente.

Art. 6.2 Rilevazione dei consumi - Autolettura

Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura verranno utilizzati i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore. In mancanza dei dati di misura effettivi, verranno utilizzate le autoletture comunicate dal Cliente (secondo le modalità e le tempistiche indicate in CTE) e validate dal Distributore. Qualora il Cliente non abbia reso disponibili né i dati effettivi né le autoletture validate dal Distributore, la fatturazione avverrà determinando dati di misura stimati sulla base dei consumi storici del cliente forniti dal Distributore oppure, in alternativa e in deroga all'art. 6.2 del TIF, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e ritenute utili alla determinazione dei prelievi.

La determinazione dei dati di misura stimati verrà effettuata in modo tale da ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.

In ogni caso, in deroga all'art. 6.6, lettere a) e b) del TIF, la fattura contabilizzerà i consumi dell'intero periodo cui si riferisce, anche in presenza di una lettura effettiva che non si estenda all'intero periodo. In tale ipotesi la fattura contabilizzerà consumi effettivi sino alla data in cui saranno disponibili dati di misura effettivi e successivamente contabilizzerà dati di misura stimati.

In caso di Fornitura di gas naturale, qualora i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi stessi verranno adeguati mediante l'applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C" ai sensi del RTDG.

Per tutto il periodo contrattuale il Cliente si obbliga ad agevolare l'accesso al personale incaricato alla rilevazione dei prelievi.

Art. 6.3 Irregolare funzionamento del gruppo di misura e ricostruzione consumi

Allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del gruppo di misura e la misura di energia elettrica e/o del gas, il Fornitore inoltrerà la relativa richiesta al Distributore competente. Se le verifiche dovessero rilevare una irregolarità, le spese di prova e delle riparazioni saranno a carico del Distributore competente, in caso contrario saranno a carico del Cliente e ai saranno addebitate in bolletta.

Il Distributore competente, nel caso in cui all'esito di una verifica effettuata su richiesta del Cliente, per il ripristino della misura di energia elettrica e/o del gas, sia intervenuto con un intervento o sia bloccato, potrà ricostruire i consumi fino al momento in cui si provvede alla sua sostituzione o riparazione, il tutto in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni AEEGSI n. 200/99 s.m.i., per l'energia elettrica, e n. 572/2013/R/gas s.m.i., per il gas naturale.

Nel caso di ricostruzione dei consumi il Fornitore emetterà le relative fatture, addebitando ed accreditando gli importi in conformità ai dati di rettifica pervenuti da parte del Distributore competente.

Art. 6.4 Termini e modalità di pagamento. Interessi di mora

Il Cliente si impegna a effettuare i pagamenti entro il termine indicato in fattura. Salvo diverso accordo tra le Parti, il pagamento delle fatture avverrà mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA.

A seguito dell'attivazione dell'addebito SEPA sarà riconosciuto al Cliente uno sconto promozionale pari a € 2 per ogni pagamento, di cui si è già tenuto conto nella formulazione dei prezzi di fornitura proposti nelle CTE. Ferma l'opzione di cui all'art. 6.6, il Cliente, per usufruire di sconti in attività temporanee di promozione di domiciliazione bancaria mediante addebito diretto SEPA, il Cliente autorizza sin da ora il Fornitore ad inviare ulteriori flussi alla propria banca nel caso in cui l'attivazione di detta procedura di domiciliazione bancaria avvenga con ritardo. Il Cliente accetta che, in caso di mancato o incompleto adempimento di domiciliazione bancaria, egli potrà temporaneamente procedere al saldo della/e fattura/e mediante bonifico bancario o bollettino postale. Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto, né anche in caso di sospensione o interruzione del servizio, o in caso di mancato o incompleto adempimento di domiciliazione bancaria, anche relativi ad altri contratti.

In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Creditore, alla corresponsione in favore di quest'ultimo di interessi moratori sugli importi delle fatture insoluti al tasso Base, per tempo per tempo vigente, aumentato di punti percentuali così come previsto dal D. Lgs. n.231/2002, dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale soddisfo. Gli interessi di mora saranno applicati con un valore minimo di 5 euro per punto di ritardo a titolo di rimborso per il Cliente. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese di eventuali diffide e solleciti di pagamento inviati nella misura di 10 euro per ciascun invio.

Al sensi dell'art. 1194 c.c., il Fornitore imputerà i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla Clientela, in quanto a capitale, indipendentemente dall'eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto precisato nel capoverso precedente, nel caso di Fornitura congiunta, qualora la fattura sia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo a copertura per la fornitura di gas naturale, e successivamente accessori e/o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e in secondo luogo, per la eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la Fornitura di energia elettrica e relativi oneri accessori.

Qualora il Cliente sottoscriva col Fornitore uno o più contratti, anche per diversi punti di fornitura, il Fornitore è autorizzato a compensare crediti e debiti relativi alle diverse forniture facenti capo al medesimo Cliente. Qualora un Cliente richieda di variare l'istestazione del Contratto e il vecchio contratto presenti delle richieste non richieste, o di modificare l'istestazione del contratto, il Cliente, in attesa di istestazione, che vengano saldate le morosità da parte del predecente intestatario (o indifferentemente del nuovo).

Art. 6.5 Sospensione della Fornitura per morosità del Cliente e risoluzione del Contratto

Energia Elettrica. In caso di omesso o parziale pagamento da parte del Cliente del corrispettivo di una o più fatture relative alla Fornitura di energia elettrica, ai sensi del TIMOE, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento della fattura stessa, il Fornitore potrà costituire in mora il Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore, nonché i costi di eventuali sospensioni e attivazioni della fornitura. In caso di mancato pagamento, il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nonché dei relativi oneri di gestione. Decorso il termine previsto per il pagamento delle fatture non pagate, in costanza di mora, il Fornitore provvederà, non prima di ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui sopra ad inviare al Distributore la richiesta di sospensione della Fornitura di energia elettrica. Per il Cliente finito il servizio, la richiesta di sospensione della Fornitura di energia elettrica, in caso di sospensione da parte del Fornitore e indirizzata al Distributore, farà seguito, dappima, la riduzione della potenza a un livello pari al 15% del livello disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e nel caso perseveri il mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.

In ogni caso, ove il Cliente ponga in essere condotte tali da impedire la sospensione della Fornitura, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente, a titolo di garanzia, la copertura dell'importo della sospensione tramite intervento sugli impianti non nella disponibilità del Cliente, addebitando allo stesso i relativi costi.

La procedura di sospensione della Fornitura per morosità di cui al presente articolo non trova applicazione per i clienti non disalimentabili di cui all'art. 23 del TIMOE.

Gas Naturale. In caso di omesso o parziale pagamento delle fatture relative alla Fornitura di Gas Naturale, ai sensi del regolamento di attuazione del decreto di attuazione del D.Lgs. n. 231/2002, il Fornitore potrà costituire in mora il Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità di pagamento e di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore.

Decorsi tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato in raccomandata, il Fornitore avrà il diritto di richiedere all'impresa distributrice la chiusura del punto di consegna per sospensione della fornitura per morosità.

Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati nonché dei relativi oneri di gestione. La fornitura di gas potrà essere sospesa, mediante la chiusura del contatore gas e/o altro intervento tecnico equivalente. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione procederà all'interruzione della somministrazione di gas, che avviene mediante interventi tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e riattivazione della somministrazione di gas, nei limiti dei costi sostenuti dal Fornitore.

Per Energia Elettrica e Gas Naturale. Il Fornitore, a fronte del pagamento da parte del Cliente del corso delle somme dovute, sempre che nel frattempo non sia stato definitivamente risolto, si impegna a inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della somministrazione, con tempi e costi previsti dalla normativa vigente.

Art. 6.6 Modalità di fatturazione attraverso la scelta della «Carica»

Qualora il Cliente sottoscriva con WEKIWI un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale che preveda la scelta della «Carica» la fatturazione avverrà come descritto nel presente articolo. La «Carica» è un parametro di misura in euro (IVA esclusa) che il Cliente, al momento di sottoscrivere il contratto, rappresenta un importo onnicomprensivo (esclusa IVA ed escluso l'eventuale addebito del Canone RA1), che il Fornitore adopererà per attuare il modello di fatturazione anticipata così come definito dall'art. 6.8 d) del TIF come integrato dalla deliberazione dell'AEEGSI 738/2016/R/com.

In particolare il meccanismo di funzionamento della «Carica» è il seguente:

- Il Cliente seleziona, direttamente o attraverso l'assistenza di un intermediario autorizzato (es. i comparatori d'offerta online) una «Carica» mensile. Tale carica è pari ad importi mensili predefiniti da WEKIWI ed equivale all'importo dell'imponibile che il Fornitore fatturerà in acconto e in via anticipata al Cliente;
- Il Cliente seleziona poi il numero di mensilità (ovvero numero di «Cariche» mensili) che desidera corrispondere in via anticipata. WEKIWI potrà applicare un corrispettivo di gestione in base al numero di mensilità selezionato dal Cliente (a titolo esemplificativo: «Carica» quadrimestrale equivalente a 4 «Cariche» mensili di € 50 euro x 4 mensilità), di cui 5 euro relative alla mensilità di aprile, 50 euro relative alla mensilità di maggio, 50 euro relative alla mensilità di giugno e 50 euro relative alla mensilità di luglio). Tale fatturazione relativa alla «Carica» anticipata avrà una scadenza di pagamento come definito nell'art. 6.4;
- Le fatture relative alla «Carica» includeranno per ciascuna mensilità consumi pari a quelli inclusi nella «Carica» e, in linea con quanto disposto dall'art. 6.8 d) del TIF come integrato dalla deliberazione dell'AEEGSI 738/2016/R/com, saranno presentate in un unico documento di dettaglio mensile, con l'elaborazione della fattura di periodo, sulla base dei consumi inclusi nella «Carica», non coincida perfettamente con l'importo selezionato dal Cliente per la «Carica» mensile WEKIWI potrà addebitare o accreditare al cliente una voce di adeguamento in bolletta al solo fine di conseguire una quadratura con l'importo della «Carica». Tale voce sarà restituita al Cliente (riddebitata o riaccreditata) per intero nella prima fattura in cui la «Carica» mensile sarà conguagliata;
- In linea con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 8, del decreto legislativo 102/2014 WEKIWI fatturerà con cadenza almeno annuale i conguagli sulla base del consumo effettivo e metterà a disposizione del Cliente informazioni sulla fatturazione con cadenza almeno bimestrale attraverso strumenti digitali quali la app e l'area riservata del sito www.wekiwi.it. Tali informazioni saranno: dettaglio dei consumi effettivi conguagliati dai Distributori non appena resi disponibili, confronto tra i consumi effettivi di periodo e i consumi inclusi nella «Carica», confronto, ove possibile, tra i consumi del Cliente e consumi di categorie similari di clientela, andamento storico dei consumi, estratto conto delle fatture e form specifici per richiedere la modifica della «Carica»;
- Si precisa che, qualora i valori a consuntivo differiscano da quanto stimato all'interno della «Carica», sono soggette a conguaglio tutte le componenti della bolletta 2.0, inclusi oneri generali di sistema, e oneri di trasporto e di distribuzione;
- Il Cliente in qualunque momento può richiedere senza costi aggiuntivi di modificare la «Carica» selezionata contattando il servizio clienti di WEKIWI, tramite la app o l'area riservata del sito www.wekiwi.it o scrivendo un'email a info@wekiwi.it. La modifica sarà adottata dal primo ciclo di fatturazione successivo alla modifica;
- Nel caso ci «Carica» pari a zero, i consumi inclusi nella «Carica» devono intendersi pari a zero e la periodicità di fatturazione in tal caso sarà sempre bimestrale;
- Si precisa inoltre che eventuali sconti proposti da WEKIWI nelle CTE saranno riconosciuti al Cliente nelle fatturazioni di conguaglio.



Per le utenze business wekiwi non attiverà Cliente che abbiano selezionato una «Carica» superiore a 10.000 euro. Qualora l'importo della «Carica» sia palesemente più basso o più alto rispetto ai consumi del Cliente, in misura superiore al 30%, e tale differenza sia rilevata da misure del Distributore o autoletture o dai consumi comunicati dal Cliente al momento dell'Accettazione o dai consumi comunicati dal Distributore al momento dello switching o dai consumi presenti in una precedente bolletta energetica del Cliente, Wekiwi si riserva la facoltà di adeguare unilateralmente l'importo della «Carica» inviandone semplice notifica al Cliente, anche a mezzo email. In particolare per le utenze gas con uso riscaldamento wekiwi può proporre nelle CTE una Carica minima o una Carica di importo e/o periodicità standard per il periodo invernale.

Art. 7 Responsabilità del Fornitore

Energia Elettrica. Il Fornitore garantisce al Cliente la somministrazione dell'energia elettrica necessaria a soddisfare i fabbisogni del Cliente per il sito oggetto del Contratto. La trasmissione e lo spacciamento dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale sono affidate alla responsabilità di Terna S.p.A., mentre la fornitura sino al punto di prelievo del Cliente è di competenza del Distributore. Pertanto le interruzioni temporanee, totali o parziali della Fornitura di energia elettrica, che non siano imputabili a fatto del Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore stesso, né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

Problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica fornita quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d'onda, microinterruzioni, interruzioni della continuità della Fornitura o del servizio di trasporto, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione del collegamento degli impianti del Cliente alla rete elettrica, restano di competenza del gestore della rete a cui i siti sono collegati e pertanto il Fornitore non risponde degli eventuali danni conseguenti.

I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Il Cliente è il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti.

A tale fine il Cliente dichiara e garantisce che gli impianti di sua pertinenza relativi al sito di Fornitura sono conformi alla normativa in materia.

Il Fornitore, qualora emergano irregolarità o manomissioni negli impianti e apparecchiature del Cliente, nonché in caso di appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica, può sospendere la Fornitura, anche senza preavviso, senza che il Cliente abbia diritto a indennizzi o risarcimenti.

Gas Naturale. Le parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal trasportatore su rete nazionale, sulla base delle vigenti normative di settore. Il gas viene fornito al Punto di riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile in caso di diminuzioni o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibili all'esercizio dell'impianto di distribuzione. I misuratori sono di proprietà dei Distributori, ai quali compete ogni decisione in merito alla tipologia, alle caratteristiche tecniche e alla posizione. Nel caso in cui, per effetto di modifiche ambientali, i misuratori vengano a trovarsi in un luogo ritenuto per qualsiasi ragione pericoloso o inadatto, il soggetto proprietario avrà la facoltà di imporre il cambiamento della posizione, a spese del Cliente. I misuratori sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Distributore e muniti di apposito sigillo di garanzia. Il Cliente e il depositario dei misuratori ed è responsabile della loro conservazione e integrità, con obbligo di preservarli da manomissioni o danneggiamenti. Pertanto, il Cliente sarà responsabile, manovrando il Fornitore, degli eventuali danni, alterazioni o manomissioni arrecati ai misuratori, anche dovuti a cause esterne ad altri terzi, e dovrà rimborsare le spese sostenute per la sostituzione. In caso di guasti ai misuratori, il Cliente deve darne immediata comunicazione al Fornitore affinché egli possa attuare gli interventi necessari ed effettuare i conguagli dei consumi. La rimozione o lo spostamento dei misuratori, la manomissione dei sigilli e qualunque altra alterazione, nonché l'effettuazione di prelievi fraudolenti attribuiranno al Fornitore il diritto di sospendere la Fornitura, oltre che a risolvere il Contratto, richiedendo al Cliente il pagamento dei consumi effettuati abusivamente e il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione. Le parti degli impianti interni poste tra il misuratore e gli apparecchi di utilizzazione sono di proprietà del Cliente e debbono essere conformi alla normativa vigente, pena l'esclusiva responsabilità del Cliente stesso. Il Fornitore è esente da responsabilità per incidenti e danni, di qualsiasi natura, che avvengano a valle del punto di consegna. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore i corrispettivi dovuti anche per eventuali dispersioni o perdite degli impianti.

Art. 8 Recasso dal Contratto

Sia il Cliente che il Fornitore hanno facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione all'altra parte secondo le modalità e le tempistiche indicate nella Del. AEEGSI n. 302/2016/R/Com.

Recesso del Cliente. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di durata pari a quanto stabilito dall'Autorità.

Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare fornitore, ma ai fini di cessazione del contratto, il Cliente dovrà essere direttamente raccomandato A.R. o pec al Fornitore con un termine di preavviso di un mese e con decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In caso di recesso manifestato ai fini di cessazione della fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l'identità del richiedente o la natura della richiesta stessa. Il Cliente si impegna a rispettare il termine di preavviso di cui sopra, e in caso di mancato preavviso di cui sopra, il Fornitore si riserva la facoltà di applicare una penale per il mancato preavviso così definita: 50 euro ovvero un onere commisurato forfattariamente al saldo aperto in capo al Cliente in valore assoluto se il mancato preavviso è relativo a prezzi sottoscritti con durata fissa (es. prezzo fisso 12 mesi), fatta salva in ogni caso la possibilità di revocare gli sconti riconosciuti al cliente per recessi comunicati prima del termine di preavviso. Resta salvo il diritto del Fornitore al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Recesso del Fornitore. Il Fornitore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di sei mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione da parte del Cliente della comunicazione di recesso del Fornitore.

Art. 9 Clausola risolutiva espressa

Il Fornitore avrà facoltà di considerare automaticamente risolto il presente Contratto qualora durante l'esecuzione del contratto si verifichino uno o più dei seguenti requisiti di cui all'art. 1.3, e segnatamente:

- vengano rilevate morosità a carico del Cliente relative a rapporti di Fornitura pregressi;
 - il Cliente risulti "cattivo pagatore" e/o sia registrato negli elenchi "sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti" istituiti dall'AEEGSI;
 - qualora la società preposta eventualmente ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, revochi l'assicurazione per il Cliente e il Cliente non si renda disponibile a prestare garanzia fidejussoria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine indicato nella richiesta di rinnovo del contratto;
 - venga revocata da parte del Cliente la procedura di addebito diretto SEPA relativamente al pagamento delle fatture;
 - mancata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, salvo differente accordo scritto tra le parti;
 - la valutazione del rischio creditizio effettuata da aziende di comprovata esperienza, attive nel mercato e di cui il Fornitore si avvale, sia negativa;
 - il tutto con mancato puntuale pagamento anche di una sola fattura.
- Qualora, terminato il rapporto contrattuale per qualsiasi evento (decorrenza, risoluzione, recesso, eccessiva onerosità, forza maggiore ecc.) il PDR resti in vita la titolarità del Fornitore per il servizio di Distribuzione Locale, il Fornitore stesso provvederà alla richiesta di sospensione della Fornitura e a tutte le attività amministrative necessarie ad assicurare la risoluzione. Il Fornitore non è tenuto a risarcire il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

Art. 10 Eccessiva onerosità sopravvenuta

Ove nel corso della durata del presente Contratto si verificano eventi imprevisi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bellici, catastrofi naturali, crisi finanziarie internazionali, crisi geopolitiche del settore energetico, provvedimenti delle Autorità o delle Organizzazioni Mondiali dei produttori delle fonti d'energia ovvero si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:

- a) la sopravvenienza di regolamentazioni o modificazioni del quadro normativo, regolamentare e tariffario;
 - b) mutamento, senza responsabilità da parte del Fornitore, dei termini e delle condizioni di approvvigionamento da parte del Fornitore;
 - c) variazione rispetto all'anno precedente di Fornitura delle procedure di assegnazione di capacità di interconnessione con l'estero;
 - d) variazione delle coperture del rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano;
 - e) variazione in relazione a quanto previsto dal D.M 13/12/2005 delle condizioni economiche e delle procedure di assegnazione dei diritti per l'energia elettrica di cui al D.M. 27/11/2000;
- il tutto con modalità tali da determinare un notevole aumento dei costi di approvvigionamento delle forniture, il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto, in conseguenza grave alterazione del rapporto originario tra le reciproche prestazioni corrispettive, il Fornitore, ai sensi dell'art. 1467 c.c. ("Contratto con prestazioni corrispettive"), potrà, mediante lettera raccomandata A.R., domandare la risoluzione del contratto con gli effetti di cui all'art. 1468 c.c. ("Effetti della risoluzione").
- Fermo le ordinarie ipotesi di variazione delle condizioni economiche e quanto previsto in merito alle integrazioni e modifiche del Contratto, in alternativa alla immediata risoluzione del Contratto, se e in quanto sia possibile, il Cliente potrà, in alternativa, chiedere la risoluzione del Contratto. In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, potrà offrire al Cliente di modificare le condizioni economiche del Contratto attivando la procedura prevista dall'articolo 11 delle presenti CGF.

Art. 11 Integrazioni, cessione e modifiche del Contratto

Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di Autorità o di altri soggetti competenti. Qualora, a seguito di provvedimenti di pubblica Autorità o di altri soggetti competenti o comunque per altri motivi si renda necessaria od opportuna l'integrazione del Contratto o la sostituzione di una o più clausole, il Fornitore provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative.

In tali ipotesi, il Fornitore comunicherà, per giustificato motivo, al Cliente eventuali modifiche delle presenti condizioni generali e delle condizioni tecnico-economiche della Fornitura: tale comunicazione avverrà in forma scritta mediante specifica comunicazione con un preavviso non inferiore a tre mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della suddetta comunicazione da parte del Cliente stesso. Il fornitore potrà mettere a disposizione del Cliente le modifiche proposte anche attraverso pubblicazione delle stesse nell'area riservata del sito wekiwi.it e tramite notifica da inviare anche a mezzo email.

Il Cliente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, avrà facoltà di comunicare mediante raccomandata A.R. la propria mancata accettazione delle modifiche proposte dal Fornitore.

La comunicazione di mancata accettazione sarà considerata quale recesso dal Contratto. Il recesso avrà effetto senza oneri per il Cliente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, il tutto, in ogni caso, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per formalizzare e rendere efficace la cessazione della Fornitura nei rapporti con il Distributore competente e il gestore della rete.

In caso di recesso, sino al termine della Fornitura rimarranno ferme le condizioni precedentemente pattuite.

In caso di mancata comunicazione nei termini di cui sopra, si intenderanno espressamente accettate dal Cliente le nuove condizioni così comunicate.

Il Cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tale caso la richiesta in forma scritta del Cliente dovrà essere esercitata con le modalità e i termini di cui alla comunicazione di recesso.

Il Cliente consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società abilitata a concludere contratti per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas Naturale a Clienti idonei, fermo restando che la cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o comunque condizioni meno favorevoli.

Art. 12 Sospensione e interruzione per cause di forza maggiore

Il Fornitore non è responsabile per sospensione o interruzione della Fornitura causate da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti della Pubblica Autorità, scioperi, stato di guerra, qualsiasi altra causa al di fuori del proprio controllo, compresa l'indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell'energia elettrica e gas naturale, anche per inadempimento verso il Cliente di Terna S.p.A. del Distributore o del Trasportatore, salvo che la causa dell'inadempimento non sia imputabile a precedenti inadempimenti del Fornitore.

Art. 13 Diritto di ripensamento previsto per il Cliente Consumatore e per il Condominio

Il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento (da intendersi come il diritto di recesso ai sensi dell'art. 52 e ss. del Codice del Consumo) dal Contratto senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, come indicato all'art. 1.2 delle presenti CGF. L'esercizio del contratto verrà avviato solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni. Qualora venga richiesta esplicitamente l'esecuzione immediata del Contratto, il Cliente potrà ugualmente esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto e, in tali casi, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti, così come indicati dal Fornitore al momento della richiesta del servizio da parte del Cliente.

Al fine dell'esercizio del diritto di ripensamento il Cliente Consumatore dovrà inviare una comunicazione, contenente una dichiarazione esplicita, a mezzo di lettera raccomandata A/R a WEKIWI SR, Viale Andrea Doria 8, 20144 Milano, o un fax al n. 02.91731993 o un'email a client@wekiwi.it. Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente può utilizzare l'apposito modello riportato nella nota informativa.

Art. 14 Diritto di cessione dei crediti

Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, impegnandosi sin d'ora il Cliente ad accettare detta cessione.

In tale caso la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi e alle garanzie che dovessero eventualmente assistere le obbligazioni del Cliente.

Della avvenuta cessione verrà data al Cliente comunicazione mediante raccomandata A.R. che indicherà anche il destinatario dei pagamenti e la decorrenza degli stessi.

Art. 15 Imposte e tasse

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la Fornitura sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, i cui oneri sono a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico del Fornitore, e senza facoltà di rivalsa.

Le imposte e tasse relative alla Fornitura elettrica e gas naturale sono dettagliatamente descritte sul sito www.wekiwì.it.

Il Contratto non è soggetto a registrazione.

Art. 16 Richiesta informazioni - reclami - indennizzi

Per qualsiasi informazione inerente il presente Contratto, il Cliente può rivolgersi ai recapiti indicati nelle CTE, in bolletta, nel sito del Fornitore e in calce al presente documento. Eventuali reclami inerenti il servizio dovranno essere inviati per iscritto ai recapiti del Fornitore riportati nelle CTE, in bolletta, nel sito del Fornitore e in calce al presente documento.

Il Fornitore si impegna ad applicare gli indennizzi automatici previsti dall'AEEGSI per il TIQV per i casi di mancato rispetto dei livelli di qualità commerciale previsti dalla stessa e di cui alla delibera 67/2013/R/Com per i casi di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e di sospensione della fornitura, il tutto nella misura indicata nella Informativa sui livelli specifici di qualità commerciale.

Al sensi del TICO, qualora il Cliente intenda proporre una domanda giudiziale nei confronti del Fornitore, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, ovvero presso i diversi organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a ciò deputati, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il Cliente può presentare la domanda di conciliazione solo dopo aver inviato un reclamo scritto al Fornitore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente, o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo.

Art. 17 Riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi citati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e nei relativi allegati sono i seguenti: Codice Privacy: D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; D. Lgs. n. 231/2002 "Attuazione della Direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali"; Codice del Consumo: D. Lgs. n. 206/2005 e s.m.i.; Piano Casa: D.L. n. 47/2014, convertito con L. 80/2014. Tutela del Consumatore: D. Lgs. n. 206/2005 e s.m.i.; Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) sono pubblicate sul sito Internet dell'Autorità all'indirizzo: www.autorita.energia.it

Art. 18 Assicurazioni clienti finali Gas

Il Fornitore informa il Cliente che chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell'AEEGSI. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale incidente, si può rivolgersi al servizio di cortesia del consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.

Art. 19 Legge applicabile e foro competente

La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Per ogni controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, non risolta con l'accordo diretto tra le Parti o tramite il tentativo di conciliazione di cui all'art. 16 delle presenti CGF, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna per i contratti conclusi con un Cliente Business e il Foro di Milano per i contratti conclusi con un Cliente Domestico o Condominio, il Foro del luogo di residenza o domicilio del Cliente medesimo.

Art. 20 Trattamento dati personali

WEKIWI SR in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati forniti verranno utilizzati per dare esecuzione al contratto o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato o, ancora, per eseguire specifiche obbligazioni normative. Inoltre con il consenso dell'interessato i dati, inclusi quelli generali durante la gestione del rapporto contrattuale, potranno essere utilizzati per inviare, mediante posta, telefono, sms offerte commerciali riservate sui prodotti e servizi distribuiti dal titolare e da altre società appartenenti al medesimo gruppo o per effettuare ricerche di mercato. I dati verranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da responsabili ed incaricati nominati dal titolare per l'esecuzione delle attività strumentali per perseguire le finalità sopra descritte. Potranno essere comunicati a società che controllano o sono collegate con WEKIWI SR per le finalità sopra descritte.

I dati non saranno in nessun caso diffusi. Per accedere ai dati, modificarli, integrarli, aggiornarli opporsi al loro trattamento o chiederne la cancellazione nei limiti previsti dalla legge è sufficiente scrivere al Responsabile del trattamento presso WEKIWI SR in Viale Andrea Doria 8, Milano. Al medesimo recapito può essere richiesto l'elenco completo e aggiornato dei Responsabili dei dati, il trattamento eventuale e non oneroso. Il testo completo ed aggiornato dell'informativa sul trattamento dei dati è consegnato all'interessato insieme alla documentazione contrattuale.

Art. 21 Convenzioni particolari

Qualora WEKIWI SR stipuli con associazioni, gruppi d'acquisto o in ogni caso ben distinti raggruppamenti di Clienti delle Convenzioni particolari che disciplinano le condizioni riconosciute ai Clienti in oggetto, tali Convenzioni integrano le presenti CGF. Alle Convenzioni particolari dovrà essere data evidenza tramite i siti web delle associazioni, gruppi d'acquisto o raggruppamenti di Clienti o bacheche informative o mezzi di comunicazione interni.